ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 40

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Fino a quando non si procedera' alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana e' limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge. L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio. (1)

Versione in vigore dal 21 marzo 1975, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Titolo	IV — Disposizioni generali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte costituzionale con sentenza del 5 - 12 marzo 1975, N. 61 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1975, n. 77) ha dichiarato "l'llegittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-tribunali-amministrativi-regionali/art-40-comma-abrogato-dal-d-lgs-2-luglio-2010-n-104/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it